



TRIBUNALE CIVILE DI MONZA SEZIONE TERZA

N. /2020 R.G.

DECRETO DI APERTURA DI PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE EX ART. 14 TER LEGGE N. 3/12 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Il Tribunale di Monza in persona del giudice dott.ssa
visto l'art. 14-ter l. 3/2012,
letta l'istanza depositata da _____ (C.F. _____), nato a _____ ()
in data _____ residente in _____, rappresentato e difeso sia
congiuntamente che disgiuntamente dall'Avv. Monica Pagano (C.F. _____) e
dall'Avv. Matteo Marini (C.F. _____), presso il cui studio, sito in Brescia, via
Solferino n. 15 è elettivamente domiciliato;
rilevato che è stato nominato l'Organismo di Composizione della Crisi nella persona del Dott.
_____, con studio in _____

OSSERVA

la situazione patrimoniale del Sig. _____ risulta come di seguito riassumibile:

- proprietario per la quota di 1/3 degli immobili, siti in _____,
_____, locati e ove attualmente il conduttore esercita l'attività di fioraio;
- proprietario di due beni mobili registrati, e più precisamente dell'Autoveicolo _____,
targa _____, immatricolato nel _____, e del _____, targa _____,
immatricolato nel _____
- comproprietario insieme ai due fratelli di un conto corrente bancario presso l'istituto di
credito _____;
- titolare di un Fondo Pensione presso _____, svincolabile nella quota massima del
30%;

il Sig. _____ registra debiti come di seguito riportati (cfr. pa; _____ e ss. ricorso parte istante):

A tale somma sono da aggiungersi le spese della procedura, da pagarsi in prededuzione.
Il Tribunale dunque, ritenuto sussistere un forte squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio
liquidabile;
ritenuto che non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a) e b), l.
cit., in quanto alcuno degli odierni ricorrenti ha fatto ricorso nell'ultimo quinquennio ai
procedimenti di cui alla legge citata;
atteso che la domanda ai sensi dell'art. 14 quater l. cit. è corredata dai documenti di cui all'art. 9,
comma 2, l. cit e cioè dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i

beni del debitore e degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, corredati delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e dell'attestazione sulla fattibilità del piano, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia; atteso che la domanda è altresì accompagnata dalla relazione dell'O.C.C. Dott. F. con indicazione precisa delle circostanze di cui ai punti a, b, c, d ed e dell'art. 14 ter, comma 3, l. 3/12; atteso in particolare che non risultano atti di disposizione impugnati dai creditori ed atti in frode agli stessi compiuti negli ultimi cinque anni, così come affermato anche nella suddetta relazione;

P.Q.M.

Visto l'art. 14 quinquies l. 3/12

DICHIARA

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di _____ (C.F. _____), nato a _____) in data _____, residente in _____

NOMINA

quale liquidatore il dott. Dott. _____ con studio in _____ via _____

DISPONE

1. Che, fino all'emissione del provvedimento di cui all'art. 14-*novies*, comma 3, l. 3/12, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed in particolare i due procedimenti promossi dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione con pignoramento prezzo terzi e segnatamente

a. il procedimento esattoriale, codice identificativo del fascicolo _____ e codice identificativo della procedura _____

b. il procedimento esattoriale, codice identificativo del fascicolo _____ e codice identificativo della procedura esecutiva _____

2. Che il presente decreto venga pubblicato sul quotidiano il Cittadino, e, unitamente alla domanda, sul sito del Tribunale di Monza cura e spese del richiedente;

3. Che il liquidatore:

- formi l'elenco dei creditori;
- predisponga l'inventario;
- comunichi ai creditori la data entro cui vanno presentate le domande di ammissione al passivo e la data entro la quale lo stato passivo verrà comunicato a questi ed al debitore;
- predisponga il progetto di stato passivo (entro la data indicata nelle comunicazioni di cui sopra) e lo comunichi ai creditori, i quali avranno un termine di quindici giorni per proporre eventuali osservazioni;
- elabori un programma di liquidazione, da depositare presso la cancelleria del tribunale competente entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario;
- liquidi successivamente i beni oggetto della liquidazione con le modalità previste dall'art. 14 *novies*;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del liquidatore;
al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

ESCLUDE

dalla liquidazione i beni di cui agli art. 545 e 514 c.p.c., nonché le somme necessarie per il sostentamento, pari ad € 1.700,00.

Monza, 02.02.2021

Il Giudice